COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 Del 30-07-2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:24, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Molentino Claudio	**P**	**VINCENTI Lucio**	**P**
RUSSO Carlo	**P**	**VITA Santa Immacolata**	**P**
ORLANDO Maria Rosaria	**P**	**CAVALLO Antonio Rocco**	**P**
GAETANI Pasquale Luigi	**P**	**VIVA Simone**	**P**
VERGARO Antonio	**P**	**DE VITIS Francesco**	**P**
CANTORO Massimo	**P**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Molentino Claudio in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**	PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**
Data: 27-07-2015	Il Responsabile del Servizio F.to **Dr.ssa Falcone Antonella**
Data: 27-07-2015	Il Responsabile del Servizio F.to **Dr.ssa Falcone Antonella**

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Prima di procedere alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, intervengono alcuni consiglieri, così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico.

Il consigliere Ing. Antonio Rocco Cavallo chiede il rinvio degli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta consiliare.

Il Presidente sospende la seduta per pochi minuti dalle ore 9,45 alle ore 10,00.

Riprendono i lavori e il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio avanzata dal consigliere Ing. Antonio Rocco Cavallo.

Presenti e votanti n.11

Voti favorevoli n.3 (Viva, Cavallo, De Vitis)

Voti contrari n.8.

I consiglieri Ing. Antonio Rocco Cavallo, Avv. Simone Viva e Dr. Francesco De Vitis abbandonano l'aula alle ore 10,35.

Il Presidente propone di anteporre la discussione e la votazione del punto n.2 dell'ordine del giorno al punto n.1.

Presenti e votanti n.8.

Si approva ad unanimità.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n.2 dell'ordine del giorno e cede la parola all'assessore Sig. Massimo Cantoro che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che comprende la componente riferita alla tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- i commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88) dettano, tra l'altro, la disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

- in particolare, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che i Comuni possano introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 della medesima legge;

- l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che la copertura delle suddette ulteriori agevolazioni, possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato fissato, con decreti del Ministero dell'interno del 13.05.2015, al 30.07.2015;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare 09 settembre 2014, n. 33, è stato approvato il nuovo regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), previsto dal comma 682 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, a partire dal corrente anno, questa Amministrazione, al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le classi più disagiate, intende introdurre una riduzione della tariffa, nella parte fissa e variabile, da applicare al nucleo familiare in cui è presente una più persone di minore età con disabilità o handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili di minore età con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti. Il Comune può accollarsi nella misura massima del 50% la tassa dovuta dalle utenze domestiche ai fini Tari, nella parte fissa e variabile, (con esclusione della tassa provinciale) quando nella famiglia risulti presente una o più persone di minore età con disabilità o handicap grave come sopra specificato. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, opportunamente documentata, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno a pena di decadenza del diritto. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le agevolazioni verranno conteggiate procedendo alla rideterminazione del tributo e concedendo, a quanti in possesso dei necessari requisiti, gli sgravi richiesti a mezzo rimborso/compensazione del tributo versato.

CONSIDERATO, inoltre, che questa Amministrazione intende aumentare dal 30% al 40% la percentuale di riduzione per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio in quanto la pratica di compostaggio effettuata sino ad oggi da parte dei cittadini ha contribuito a registrare una contrazione dei costi di smaltimento nella discarica;

DATO ATTO che per effetto della presente modifica regolamentare, il regolamento IUC, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, assume la nuova stesura con efficacia dal 1 gennaio 2015;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n.10628 del 29/07/2014 espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n.8;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto,

1) di modificare il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare 09 settembre 2014, n. 33, come segue:

- **CAPO IV – REGOLAMENTO COMPONENTE TARI -LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), l'art. 35 - Riduzioni del tributo -** si riscrive e assume la seguente stesura (modifiche evidenziate in neretto):
- **"Art. 35 – Riduzioni e agevolazioni del tributo**

Riduzioni per le utenze domestiche

1.Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione **del 40%** della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza la quale dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello

di effettuazione del compostaggio e nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza, corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa fissa e variabile, è ridotta in misura del 50% per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti una più persone di minore età con disabilità o handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della Legge 104/1992 e invalidi civili di minore età con riconoscimento di invalidità civile al 100 per cento, e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in Istituti.

2.2. Il Comune si accolla nella misura massima del 50% la tassa dovuta dalle utenze domestiche ai fini Tari, nella parte fissa e variabile, (con esclusione della tassa provinciale) quando nella famiglia risulti presente una o più persone di minore età con disabilità o handicap grave come specificato al comma precedente.

2.3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, opportunamente documentata, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno a pena di decadenza del diritto. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2.4. Le agevolazioni verranno conteggiate procedendo alla rideterminazione del tributo e concedendo, a quanti in possesso dei necessari requisiti, gli sgravi richiesti a mezzo rimborso/compensazione del tributo versato.

2.5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2.6. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui ai commi precedenti.

2.7. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, saranno applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto."

2) di dare atto che per effetto della presente modifica regolamentare, il regolamento IUC, composto da n.42 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lett. A), assume la nuova stesura con efficacia dal 1 gennaio 2015;

3) di inviare la presente deliberazione - ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dichiarare il presente atto, a seguito di votazione favorevole ed unanime espressa dai n.8 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
F.to Molentino Claudio	F.to Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04-08-2015 , all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n.69), per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì, 04-08-2015

Il Responsabile della pubblicazione	Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa MARRA Concetta Patrizia	F.to Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

---

Il Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata:

[ ] dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/00.

Lì,

Il Segretario Generale
F.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/00).

Lì,

Il Segretario Generale
F.to Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo o d'Ufficio.

Ruffano, lì

Il Segretario Generale
Dott.Ssa Olivieri Marialuisa